



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 1097/FLP09

Roma, 4 maggio 2009

NOTIZIARIO N° 29

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

DOPO LA VISITA FISCALE NON C'È PIÙ L'OBBLIGO DI REPERIBILITÀ Lo ha ribadito la Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ribadisce un principio che non piacerà al ministro Brunetta ma riporta un minimo di serenità in un ambito, quello delle fasce di reperibilità durante la malattia, che tante arrabbiature ha provocato nei dipendenti pubblici, discriminati rispetto a quelli privati e costretti a casa dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20.

Riprendendo infatti due sentenze sull'argomento - la 1942/90 e la 4940/04 - la suprema corte ha ribadito che l'obbligo di reperibilità nelle fasce stabilite vale fino a che il medico fiscale non abbia effettuato la propria visita ed accertato l'infermità, dopo di che stare a casa non è più obbligatorio.

Il lavoratore deve poter disporre - così dice la Cassazione - del proprio diritto alla locomozione che eccezionalmente è limitato dalle fasce di reperibilità per consentire al medico di accertare l'infermità e pertanto, dopo tale accertamento, torna nella piena disponibilità della persona.

Diversamente si imporrebbe infatti un riposo quotidiano che potrebbe non essere necessario o addirittura essere incompatibile con le terapie prescritte per alcune malattie per le quali, anziché il riposo a casa, potrebbe essere necessario l'allontanamento dal luogo di residenza.

L'unico obbligo in capo al lavoratore è quello di curarsi al meglio in quanto, qualora le mancate cure provochino il protrarsi dello stato di malattia, il lavoratore può essere chiamato a risarcire il danno erariale da parte della Corte dei Conti.

Con buona pace del Ministro Brunetta quindi, i dipendenti pubblici continueranno ad essere "reclusi" durante il periodo di malattia ma soltanto fino all'arrivo del medico fiscale, dopo liberi tutti.

Il tutto in attesa della discussione del ricorso giurisdizionale presentato dalla FLP, che speriamo porti alla dichiarazione di incostituzionalità delle misure contenute nel DL 112/2008, convertito nella Legge 133/2008.

L'UFFICIO STAMPA

COSÌ LA CASSAZIONE

Accertata la malattia, il lavoratore è libero di uscire

Dopo la visita fiscale l'obbligo di reperibilità non vale più. Purché ci si curi a dovere

Gli assenti per malattia possono uscire di casa dopo la visita del medico fiscale. Perché l'obbligo di reperibilità vale solo fino a quando non sia stato accertato lo stato di malattia. A dirlo non è il ministero della funzione pubblica, ma la Suprema corte di cassazione, con una sentenza del 2008, che oggi torna di stretta attualità (1942/90). Il caso riguardava un lavoratore che era uscito dopo la visita fiscale e che era stato sanzionato dall'Inps, che riteneva di avere diritto a disporre un ulteriore controllo medico dopo la prima visita fiscale. Secondo l'ente previdenziale, infatti, il lavoratore in malattia, anche se debitamente

accertata da un medico di controllo, sarebbe tenuto per tutta la durata della malattia stessa a rispettare le fasce orarie di reperibilità per consentire accertamenti sul permanere delle sue condizioni patologiche. Tesi, questa, che è stata rigettata totalmente dalla Corte di cassazione che, per contro, ha affermato la piena facoltà del lavoratore assente per malattia di poter disporre liberamente del proprio diritto alla «locomozione». A patto che il medico

fiscale abbia già visitato l'interessato. Secondo i magistrati superiori, «la limitazione alla libertà di locomozione imposta dal regime delle cosiddette fasce orarie di reperibilità» assume carattere eccezionale. E quindi, una volta accertato lo stato di salute (e cioè la malattia del lavoratore), la persistenza dell'obbligo si tradurrebbe in una imposizione di un riposo orario forzato quotidiano, che potrebbe addirittura non essere compatibile o comunque non avrebbe ragione riguardo a determinate forme patologiche la cui terapia potrebbe richiedere, per esempio, l'allontanamento dal luogo abituale di residenza per località più consone alle

condizioni patologiche del soggetto (si pensi ai casi di asma allergica). La limitazione potrebbe incidere cioè sui criteri e i metodi di cura della malattia i tempi e i luoghi di essa. La Corte ha sottolineato, inoltre, che il legislatore ha inteso rendere meno gravose le limitazioni delle fasce orarie di reperibilità, disponendo che il servizio di controllo dello stato di malattia e gli accertamenti preliminari al controllo stesso siano fatte nel più breve tempo possibile, nello stesso giorno, anche se domenicale o festivo. Secondo la Suprema corte, dun-

que, è evidente che il legislatore non ha voluto tutelare soltanto l'interesse del datore di lavoro al pronto accertamento della malattia, ma ha tenuto conto che non sempre uno stato morboso, che pur non rende idoneo il prestatore d'opera a determinati lavori, comporta necessariamente, per tutto il corso della malattia che egli rimanga nel suo domicilio o non svolga altre attività. Pertanto «accertato da competenti organi tecnici lo stato di malattia e formulato un giudizio prognostico», si legge nel provvedimento, «il legislatore non poteva strutturare un meccanismo restrittivo estendendolo ad ipotesi successive assolutamente eventuali fondate sul sospetto di un errore diagnostico valutativo da parte del medico che abbia effettuato il controllo o di un comportamento simulatorio o fraudolento del lavoratore». Insomma, vada per gli arresti domiciliari dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 20. Ma solo fino a quando non arriva il medico fiscale. Dopo di che scatta la libertà vigilata. Vigilata nel senso che se l'ammalato non si cura, e ciò comporta un prolungamento della prognosi, può essere ipotizzabile addirittura una responsabilità per danno erariale, con tanto di condanna da parte della Corte dei conti (sentenza n.21/2008 del 21 aprile 2008, sezione giurisdizionale per la regione Trentino-Alto-Adige).

Antimo Di Geronimo